



## QUESITO

Siamo una società che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro per le aziende e di erogare formazione, assumendo incarichi di RSPP esterni per numerose imprese sul territorio lombardo. Nel corso dell'anno 2024 ci è stato contestato l'attestato di formazione rischio alto (rilasciato da un ente accreditato regionale e certificato ISO) di un lavoratore di un'impresa edile, durante un controllo documentale da parte del Coordinatore di cantiere. La contestazione si basava su una risposta del [Ministero del Lavoro](#) secondo cui per i lavoratori con CCNL edilizia la formazione dovrebbe essere erogata sotto la supervisione dell'Organismo Paritetico. La stessa nota ministeriale chiarisce però che la mancanza di tale supervisione non integra un illecito sanzionabile e non compromette l'efficacia della stessa.

Aggiungiamo anche che si tratta non di mera legislazione ma di una circolare priva di efficacia legislativa (questo ci viene riportato anche dai legali in materia che seguono la ns azienda). Pur essendo consapevoli di ciò, per maggiore prudenza abbiamo scelto di utilizzare unicamente enti collegati a organismi paritetici. Oggi ci troviamo tuttavia nella necessità di assumere una posizione definitiva: valutare se proseguire su questa strada o se tornare a operare tramite enti unicamente accreditati a livello regionale.

A tale scopo vi chiediamo un chiarimento formale riguardo: se la formazione svolta tramite un ente accreditato a Regione Lombardia (senza supervisione paritetica) possa essere contestata per lavoratori edili; se la supervisione dell'Organismo Paritetico debba essere considerata obbligatoria o se rimanga una facoltà del datore di lavoro (come si evince dal quadro legislativo).

## RISPOSTA

[Avv. Simona Maniscalco](#)

Possiamo dire, dopo aver consultato anche la scuola edile, che esiste un obbligo generale per i lavoratori edili di partecipare a programmi di formazione e addestramento sulla sicurezza, obbligatori per legge (D. Lgs. 81/08). Come noto la formazione specifica per il settore edile deve attenersi all'Accordo Stato-Regioni che regola durata e contenuti dei corsi. Gli organismi bilaterali, come l'ente paritetico specifico per l'edilizia (ad esempio, Formedil), sono deputati a organizzare e svolgere l'attività formativa in collaborazione con le parti sociali. Nel settore edile (costruzioni), la formazione sulla sicurezza dei lavoratori deve seguire le indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni, che prevede la collaborazione con gli organismi paritetici (come l'EdilCantiere o Formedil) per la realizzazione dei corsi specifici (oltre a quelli generali), anche se l'obbligo di erogazione ricade sul datore di lavoro; la supervisione degli enti paritetici garantisce la conformità, e i corsi devono essere erogati da soggetti qualificati, inclusi gli stessi organismi bilaterali, per essere validi, con aggiornamenti periodici.

Va puntualizzato che in linea generale il datore di lavoro ha l'obbligo di informare gli organismi paritetici ogni qualvolta avvia attività di formazione. Questi devono rispondere entro 15 giorni sulla loro possibile partecipazione. L'aspetto preminente è quello dell'obbligo di informare l'ente paritetico del settore di riferimento, questo passaggio non può mancare per nessuna forma di formazione in materia di salute e sicurezza. In ogni caso, per il settore edile vale quanto sopra riportato e dunque, la necessità di svolgere la formazione con la partecipazione obbligatoria dell'ente paritetico. Nel settore edile, la formazione di operai e RLS sulla sicurezza è obbligatoria e deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (Scuole Edili/Cpt FORMEDIL), se presenti territorialmente, durante l'orario di lavoro e senza oneri per i lavoratori, come previsto dal D.Lgs. 81/08. L'obbligo di iscrizione agli enti bilaterali (e quindi di finanziamento della



formazione tramite contributi) sussiste per le aziende che aderiscono ai contratti collettivi, ma la formazione stessa (16 ore iniziali + aggiornamenti) è obbligatoria per tutti i lavoratori edili, con l'Ente Paritetico che ne è il soggetto legittimato e promotore.